



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 250 della Giunta Comunale

Oggetto: **ACQUISTO IN PERMUTA DA F.I.M.ET. S.A.S. REALITA' COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA ZONA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MALE' (ZONA MOLINI).**

---

L'anno **duemilaquindici** addì **trentuno** mese di **dicembre** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>- SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINELLI CHIARA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
	<b>-</b>	

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: ACQUISTO IN PERMUTA DA F.I.M.ET. S.A.S. REALITA' COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA ZONA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MALE' (ZONA MOLINI).**

**RELAZIONE:**

*Con deliberazione Consiliare n 50 dd. 19.12.1997, favorevolmente esaminata dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 16.01.1998 sub, n 9660/9-D, veniva approvato il Piano di Lottizzazione per la zona per attività produttive di Malé (zona Molini) e conseguentemente veniva sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione in data 18 dicembre 1998 - Rep. n 277 - Atti Pubblici Segretario Comunale di Malè.*

*In particolare il Piano di Lottizzazione interessava aree di proprietà privata ed altre di proprietà del Comune di Malé in relazione alle quali, la Convenzione di Lottizzazione prevedeva la cessione alle singole ditte quale presupposto per la costituzione dei diversi lotti perché formalmente e sostanzialmente inglobate nella suddivisione di Piano e, ad un tempo, disponeva la cessione, sempre dietro corrispettivo, delle aree interessate da opere di urbanizzazione con imputazione dei relativi oneri tra i costi di urbanizzazione primaria poi richiesti a rimborso ai lottizzanti.*

*Si tratta ora di regolarizzare parte delle cessioni vero che altri privati sono interessati a dare corso alle previsioni di piano con riferimento ad alcuni ambiti in cui insistono proprietà comunali.*

*In particolare all'interno dell'Area di Lottizzazione, procedendo secondo le indicazioni già formulate dal Consiglio comunale con l'orientamento espresso nel corso del 2014 (deliberazione n. 21 dd. 24.06.2014), rientrano ed in quanto tali sono interessate dalla presente le realtà contraddistinte con la;*

*- neo costituita p.f. 630/2 in C.C. Malè di proprietà della Società F.I.M.ET S.a.s. di Borghesi Antonella & C., frazionata giusto frazionamento n. 183/2014 dd. 28.08.2014 dalla originaria p.f. 630 in C.C. Malè.*

*Al fine di dare attuazione alla costituzione dei singoli lotti ed alle previsioni di piano i summenzionati proprietari devono cedere al Comune di Malé le aree di rispettiva proprietà dianzi indicate in quanto rientranti nella strada ed annesso marciapiede, già da tempo realizzati dal Comune in forza della predetta lottizzazione, ciò onde regolarizzare posizioni di fatto già esistenti e consolidate.*

*In particolare si rende necessario dare attuazione alle seguenti operazioni, il tutto come dettagliatamente evidenziato nel tipo di frazionamento a firma del geom. Giacomo Tamè con studio a Malé e regolarmente vistato dall'Ufficio del Catasto di Malé in data 28.08.2014 n. 183/2014:*

*- la p.f. 630/2 in C.C. Malè di complessivi mq. 254 di proprietà della Società F.I.M.ET S.a.s. di Borghesi Antonella & C. viene frazionata dalla originaria p.f. 630 di mq. 1418, fermo restando che la neocostituita p.f. 630/2 viene ceduta al Comune di Malé in quanto costituente parte della strada e del marciapiede già realizzati;*

*- la p.f. 683/3 in C.C. Malè di complessivi mq. 38 di proprietà del Comune di Malè viene ceduta alla Società F.I.M.ET S.a.s. di Borghesi Antonella & C. in quanto costituente parte del lotto 7 del piano di lottizzazione per la zona per attività produttive di Malé (zona Molini) di proprietà della*

*stessa in quanto coincidente con la neocostituita p.f. 630/1 in C.C. Malè.*

*Rendendosi ora necessario formalizzare dette operazioni chiede che la Giunta si esprima in merito, ricordando come l'utilità che l'Amministrazione già ne ritrae giustifichi pienamente l'operazione, vero che si è proposto come valore di acquisto quello già riconosciuto nelle precedenti analoghe compravendite con un conguaglio economico effettivo pari ad € 53.900,00.- dando appunto in permuta la p.f. 683/3 in C.C. Malè.*

*Conclusivamente da atto come l'Ufficio Tecnico Comunale ha in tal senso predisposto apposita perizie di stima dd. 07.12.2015 e dd. dicembre 2015, che quantificano come segue il valore dei beni:*

- p.f. 630/2 in C.C. Malè, P.T. 326, coltura arativo di II<sup>a</sup> classe, destinazione urbanistica "Zona produttiva di livello locale di nuovo impianto - LPL", che secondo la consistenza delle superfici risultanti dal tipo di frazionamento dianzi citato e pari a 254 mq. ha un valore al mq. di € 252,00.- pari a complessivi €. 64.000,00.-.*
- p.f. 683/3 in C.C. Malè, P.T. 626, coltura prato di III<sup>a</sup> classe, destinazione urbanistica "Zona produttiva di livello locale di nuovo impianto - LPL", di 38 mq. ha un valore al mq. di € 264,72.- pari a complessivi €. 10.100,00.-.*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita la relazione che precede.

Ritenuto di fare proprie dette considerazioni e pertanto di accogliere la proposta stante la necessità di definire, in ossequio ad intese già raggiunte, l'acquisto in permuta della realtà in narrativa descritta dando definitivo corso ad un iter che richiede di essere concluso onde consentire il corretto utilizzo dei suoli a termini di convenzione.

Richiamato l'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (c.d. legge di stabilità 2013), che ha introdotto i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111, e che in particolare ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa... gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.....".

Che a livello provinciale è stata introdotta una specifica normativa di riferimento che opportunamente consolidatasi per non intervenuta impugnativa da parte del Governo, costituisce di fatto oggi il riferimento operativo e quindi il presupposto giuridico per l'assunzione del presente atto.

Preso visione dell'art. 4 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 che al 3 comma dispone "Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) omissis;
- c) omissis;

- d) permute a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) omissis;
- g) omissis;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) omissis;
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
- l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente.

Osservato che la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento” all’art. 24 ha prorogato le disposizioni sopra cennate anche all’anno 2015;

Dato atto come le limitazioni alle compravendite e permute oggetto delle suddette disposizioni risultano ispirate a una disciplina rigoristica che ha ad obiettivo principi di contenimento della spesa nelle operazioni di acquisto di beni, divieto che viene ora meno per le fattispecie assunte in conseguenza di un atto che trova fondamento nelle previsioni delle lettere dianzi riportate.

Rilevato nello specifico che le superfici oggetto di acquisto abbiano destinazione strada e marciapiedi, e quindi costituiscano opere qualificabili a pieno e chiaro titolo come di urbanizzazione, interventi di infrastrutturazione del territorio che hanno permesso di utilizzare al meglio una parte significativa di questo e, quindi, di assicurare le migliori condizioni per una trasformazione edilizia che va nella direzione di garantire sviluppo socio economico a Malè e, non secondariamente, di raggiungere l’obiettivo volto ad assicurare una miglior distribuzione dei flussi di traffico sul territorio e quindi la sicurezza di quanti vi transitano o risiedano.

Dato inoltre atto come le realtà hanno assunto da tempo la suddetta destinazione, vero che già occupate per titolo convenzionale devono ora essere regolarizzate tavolaramente per adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, situazione così generata per effetto di un programma di sviluppo urbanistico che ha previsione ultradecennale.

Dato atto come detti beni possano essere acquistati in quanto la relativa spesa è stata prevista a bilancio per regolarizzare vecchie pendenze tavolari.

Viste le risultanze tavolari ed il foglio di possesso in atti.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di acquistare in permuta, mediante trattativa privata, a'sensi dell'art. 36 della L.P. 23/90 e s.m., la particella edificiale appresso indicata:
  - dalla Società F.I.M.ET S.a.s. di Borghesi Antonella & C., c.f. 01520280221, la neo costituita p.f. 630/2 in C.C. Malè, in P.T. 326, coltura arativo di II<sup>^</sup> classe, destinazione urbanistica "Zona produttiva di livello locale di nuovo impianto - LPL", come da tipo di frazionamento n. 183/2014 dd. 26.08.2014, vistato dall'Ufficio del catasto di Malè il 28.08.2014 ed a firma dall'arch. Giacomo Tamè, per un valore complessivo €. 64.000,00.- + IVA, trasferendo la p.f. 683/3 in C.C. Malè, P.T. 626, coltura prato di III<sup>^</sup> classe, destinazione urbanistica "Zona produttiva di livello locale di nuovo impianto - LPL", per un valore complessivo di €. 10.100,00.- e conguaglio, il tutto secondo le risultanze di cui alla perizia di stima dianzi citata, che ad ogni effetto qui si richiamano ed approvano.
2. Di stipulare il conseguente contratto di permuta, nel testo allegato, in forma pubblica amministrativa a mezzo Segretario Comunale quale Ufficiale rogante, autorizzando il Sindaco ad intervenire così come ad assumere ogni atto accessorio.
3. Di approvare per le predette finalità lo schema contrattuale allegato perché ne formi parte integrante e sostanziale, procedendo con atto consiliare alla successiva demanializzazione del bene.
4. Di dare atto che la somma connessa all'assunzione del presente provvedimento e pari ad €. 78.080,00.- trova corretta imputazione al capitolo 28109 - articolo 500 - codice di bilancio 2080101 - del bilancio di previsione annuale 2015, che presenta adeguata disponibilità.
5. Di introitare la somma di €. 10.100,00.- al capitolo 17050 – articolo 2 – codice di bilancio 4011705 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Di assumere le spese e gli oneri contrattuali conseguenti, calcolati in ragione di presunti €. 525,00.- impegnandoli al capitolo 1272 – articolo 453 – codice di bilancio 1010207 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **05.01.2016** al giorno **15.01.2016**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 16.01.2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malé, 16.01.2016

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malé,

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

COMUNE DI MALÈ

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI PERMUTA

Repubblica Italiana

L'anno DUEMILASEDICI, addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ in Malè, nella Residenza Municipale,  
avanti a me Osele dott. Giorgio Segretario comunale di Malè, tenuto a rogare i  
contratti di detto Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 64 della L.R. 21  
ottobre 1963, n. 29 e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge  
notarile sono personalmente comparsi i signori:

1. PAGANINI BRUNO, nato a Malè (TN) il 13.02.1950, Sindaco pro  
tempore del Comune di Malè, domiciliato per la carica in Piazza R. Elena,  
civ. 17, codice fiscale 00378700223, che agisce per conto proprio e  
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, a ciò autorizzato con  
deliberazione giuntale n. 250 dd. 31.12.2015, esecutiva a'sensi di legge, di  
seguito "Comune";

- BORGHESI ANTONELLA, nata a Trento il 08.08.1967, Legale  
rappresentante della F.I.M.ET. S.a.s. di Borghesi Antonella & C., con sede  
legale in Cles (TN), piazza C. Battisti, civ. 1, iscritta al Registro delle imprese  
di Trento, C.F. e P.IVA n. 01520280221, che agisce per conto proprio  
nell'interesse della Società che rappresenta, a ciò autorizzata a'sensi di legge,  
di seguito "F.I.M.ET"; -----

Le parti, della cui identità sono personalmente certo, di comune accordo e con  
il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, avendone la facoltà ai

sensi dell'art.48 della Legge notarile e ad un tempo mi chiedono di assumere il seguente; -----

#### ATTO DI PERMUTA

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 250 dd. 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, atto che si produrrà in sede d'intavolazione, si stabilì di procedere alla permuta della neo costituita p.f. 630/2 in C.C. Malè, di proprietà della Società F.I.M.ET. S.a.s. di Borghesi Antonella & C., con la p.f. 683/3 in C.C. Malè, di proprietà dell'Amministrazione comunale, realtà che meglio individuate nel tipo di frazionamento n. 183/2014, vistato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 28.08.2014. -----

#### CIO'PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra il Comune di Malè, come sopra rappresentato e la Società F.I.M.ET. S.a.s., si conviene e si stipula quanto segue:-----

1. Il Comune, a mezzo del citato suo legale rappresentante, cede e in assoluta ed esclusiva proprietà trasferisce a F.I.M.ET., che accetta ed acquista, dichiarando di aver verificato la conformità degli intercorsi accordi e di non aver eccezioni da fare in proposito, la p.f. 683/3 in C.C. Malè, di mq. 38, in P.T. 626, coltura prato. -----

2. La F.I.M.ET., a mezzo del citato suo legale rappresentante, cede e in assoluta ed esclusiva proprietà trasferisce al Comune di Malè, che accetta ed acquista, dichiarando di aver verificato la conformità degli intercorsi accordi e di non aver eccezioni da fare in proposito, la p.f. 630/2 in C.C. Malè, di mq. 254, in P.T. 326, coltura arativo, così come risultanti da tipo di frazionamento n. 183/2014, vistato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 28.08.2014. -----

3. Le parti concordano di attribuire al bene ceduto dalla F.I.M.ET. il valore di € 64.000,00.- + IVA e a quello trasferito dal Comune di Malè il valore di € 10.100,00.-. Il prezzo, così come risultante da perizie dd. dicembre 2015, a firma del tecnico comunale geom. Mattia Manini, asseverate presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Cles in data 10.12.2015 sub. R.G. 446 e 447/2015, a’ sensi dell’art 36, IV° comma della L.P. 23/90 verrà versato mediante mandato alla parte privata all’atto della intavolazione del bene, mentre viene oggi stesso incassato dal Comune per la parte di competenza mediante accredito sul conto di tesoreria, rilasciandone fin d’ora entrambe le parti corrispondente ampia, definitiva e liberatoria quietanza. -----

4. Con riferimento all’articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, articolo 1, in via sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, le parti dichiarano che il presente atto è stato concluso senza avvalersi dell’intervento di un mediatore. -----

5. Il possesso civile, materiale e fruttizio degli immobili permutati è reciprocamente conferito oggi stesso e con tutti i relativi effetti di legge all’acquirente e da oggi innanzi staranno a carico dello stesso tutte le pubbliche imposizioni inerenti. -----

6. Gli immobili sopra descritti vengono permutati a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e quindi con ogni loro azione e ragione, accessione, adiacenza e pertinenza, servitù di sorta purché apparenti

alla relativa partita tavolare, ma liberi da vincoli reali e personali, da aggravii fiscali a qualsiasi titolo ed ufficio dovuti, da privilegi inerenti e di sorta, da ipoteche ed iscrizioni pregiudizievoli di qualunque natura, da molestie e turbative del possesso nonché da evizione, sia per fatto proprio che da terzi.

7. Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti, sono a carico delle parti in ragione del rispettivo trattamento fiscale riconosciuto dalle norme. Alla copia per la valutazione verrà allegato il relativo foglio di possesso. Ai fini fiscali le parti, sotto la loro esclusiva responsabilità, dichiarano: -----

- Che alla p.f. 630/2 in C.C. Malè viene attribuito un valore €/mq. di 252,00.- mentre alla p.f. 683/3 in C.C. Malè di €/mq. 264,72.-. -----
- che il presente trasferimento è anche soggetto ad I.V.A; -----
- di non essere legati da vincoli di parentela; -----
- che le p.f. 630/2 e 683/3 in C.C. di Malè, hanno rispettivamente destinazione urbanistica di viabilità esistente e in parte di aree produttive di nuovo impianto – LPL, coltura arativo di II<sup>^</sup> e prato di III<sup>^</sup>, come da perizie di stima elaborate dal tecnico incaricato geom. Mattia Manini che si allegano in copia conforme sub A). -----

8. Ai fini e per gli effetti di cui all'art.179 ultimo comma del codice civile le parti non dichiarano nulla. -----

9. Le parti rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'art. 2834 C.C. esonerando da ogni responsabilità al riguardo il competente signor Conservatore del Libro Fondiario. Le parti acconsentono all'intavolazione del presente atto ad istanza del Segretario del Comune di Malè, presso cui eleggono domicilio speciale per la notifica del relativo decreto tavolare, da rilasciarsi in unico esteso. -----

10. Si allega al presente contratto, oltre agli atti già citati, perché ne formino parte integrante, i certificati di destinazione urbanistica dd. 12.02.2016 (allegato B) riguardanti le particelle compravendute con le relative prescrizioni urbanistiche, rilasciati dal Comune di Malè ai sensi del D.P.R. 380/2001 di data 06.06.2001. Le parti dichiarano altresì che non sono intervenute successivamente al rilascio del certificato suddetto modificazioni agli strumenti urbanistici. -----

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 13/ter L. 26.06.1990 n.165, la parte alienante dichiara che il reddito fondiario degli immobili oggetto del presente atto è stato dichiarato, non altrettanto per quanto riguarda il Comune in quanto ex T.U. sulle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917 e s.m., così come modificato dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter, del D.L. 31.10.1990 n.310, convertito con L. 22.12.1990 n.403, con effetto dall'01.01.1991 non è soggetto ad imposta. -----

12. La parte venditrice dichiara altresì che la suddetta vendita non costituisce lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio e che gli stessi risultano identificati catastalmente nei termini sopra indicati in piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, verificato come risultino correttamente allineate sul piano soggettivo le intestazioni catastali e le risultanze dei registri immobiliari. -----

E richiesto io Segretario ricevo quest'atto che, previa lettura alla parte contraente, che lo riconosce in tutto e per tutto conforme alla volontà espressami, viene firmato in mia presenza in segno di accettazione e conferma, in calce ed a margine di ogni foglio che precede, per essere gestito in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 della Legge

16.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza della parte io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. -----

*per F.I.M.ET. S.a.s.*

*per IL COMUNE*